

Le novità del collegato alla legge di stabilità 2016. Eliminata la scadenza del 2020

Fondi Ue per tutti. Per sempre

Accesso consentito a professionisti, partite Iva e Co.co.co.

Le versioni della norma

COM'È

I Piani operativi Por e Pon del Fse e del Fesr, rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

COME SARÀ


Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui Fondi strutturali europei, i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese.

DI BEATRICE MIGLIORINI

Libero accesso a tempo indeterminato ai Fondi europei per tutti i lavoratori autonomi. Comprensivo, quindi, le partite Iva, ma anche i collaboratori. Non solo. Sempre per i lavoratori autonomi accesso facilitato alla partecipazione negli appalti pubblici. Queste alcune delle novità contenute nel ddl recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale che nei prossimi giorni sarà al vaglio del Consiglio dei ministri così come confermato anche dal sottosegretario all'economia **Enrico Zanetti** che, ieri, ha fatto sapere come «il disegno di legge sul lavoro autonomo che sta per essere licenziato dal Consiglio dei ministri» rechi «numerose norme importanti e attese per la tutela dei lavoratori autonomi». Prende, quindi, forma il testo collegato alla legge di stabilità per il 2016 annunciato nel corso delle settimane precedenti dal governo (si veda altro articolo in pagina) e si parte con una modifica proprio alla legge 208/2015. Nel dettaglio, la

nuova disposizione contenuta nel collegato lavoro autonomo all'art. 7 va a delineare quelle che potranno essere le nuove opportunità professionali per i lavoratori autonomi. In prima battuta, infatti, viene messo nero su bianco il fatto che le p.a. saranno tenute a facilitare la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, adattando, se necessario, i requisiti previsti dai bandi a quelle che possono essere le caratteristiche dei lavoratori autonomi. Ma a essere chiamata in causa è anche la recente legge di stabilità per il 2016, in particolare, il comma 821 dell'art. 1. Il collegato lavoro autonomo, infatti, all'art. 7 prevede l'abrogazione della disposizione che equiparata i liberi professionisti alle Pmi per l'accesso ai fondi strutturali europei, riscrivendo sostanzialmente la disposizione. Ed è attraverso la nuova stesura che il perimetro di azione della norma contenuta nella legge di stabilità per il 2016 potrebbe modificare il suo raggio di azione. In base alla previsione contenuta nella legge di stabilità, infat-

ti, l'equiparazione sarà valida per l'accesso ai Fondi Ue nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020. Norma che renderà, in un secondo momento, necessaria una proroga di tale scadenza. Problema risolto dalla norma del ddl che elimina ogni riferimento temporale. Salvo novità nel corso dei lavori, quindi, l'equiparazione sarà a tempo indeterminato. È prevista, inoltre, l'estensione della platea dei beneficiari della disposizione. La norma contenuta nella legge di stabilità, infatti, pur non facendo alcuna distinzione tra professioni regolamentate e non, entrambe ricomprese nella dicitura «liberi professionisti», nulla dice in merito alle altre forme di lavoro autonomo. Di diverso avviso, invece, l'art. 7 del ddl che relativamente all'ambito di applicazione della norma fa espresso riferimento ad ogni forma di lavoro autonomo.



Per i pagamenti il limite sono i 60 giorni

Pagamenti entro 60 giorni a co.co.co. e partite Iva (non imprese). Una clausola che stabilisse un termine superiore sarebbe, infatti, abusiva e quindi priva di effetto. Lo stabilisce, tra l'altro, il ddl sulle tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale e sul lavoro agile che nei prossimi giorni sarà al vaglio del Consiglio dei ministri (si veda *ItaliaOggi* del 27 ottobre 2015)

Le clausole abusive - Il provvedimento introduce una serie di novità ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile: dalle collaborazioni coordinate e continuative alle partite Iva, passando per il lavoro autonomo occasionale (esclusi i voucher). L'art. 3 disciplina le cosiddette «clausole e condotte abusive» stabilendo che si considerano tali, e come tali prive di effetto, le clausole che attribuiscono una posizione preminente al committente (la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto a prestazioni continuative, di recedervi senza congruo preavviso) e quelle mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte del committente, della fattura (partite Iva) o della richiesta di pagamento (co.co.co. e lavoro autonomo occasionale).

Contratto scritto - Sempre l'art. 3, comma 2, stabilisce, inoltre, che si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. La conseguenza è, dunque, quella di stabilire l'obbligo della forma scritta per tutti i contratti di lavoro autonomo, a prescindere dalla durata degli stessi. La norma inciderà particolarmente sulle co.co.co. alle quali, dal 1° gennaio 2016, è stata estesa la stessa disciplina (tutele) prevista per i lavoratori dipendenti nel caso in cui siano fissati dal committente i tempi e luogo di lavoro. Con la forma scritta del contratto, questi elementi saranno dichiarati all'inizio dalle parti (committente e collaboratore) con la naturale conseguenza circa la disciplina del rapporto di lavoro: tutele del lavoro dipendente se tempi e luogo di lavoro sono decisi dal committente, tutele del lavoro parasubordinato negli altri casi. **Risarcimento del danno** - Infine, l'art. 3 stabilisce che per la presenza di clausole abusive il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da parte del committente.

Daniele Cirioli